

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, RAVARINO E L'UNIONE COMUNI DEL SORBARA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL "SERVIZIO TECNICO AMBIENTE E MANUTENZIONI"

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

- Il Comune di Bastiglia (Mo), in persona del Vicesindaco Patrizia Gambi, domiciliata per la carica presso il Comune di Bastiglia, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 8 del 28/02/2025, esecutiva;
- Il Comune di Bomporto (Mo), in persona del Vicesindaco Ilaria Malavasi, domiciliata per la carica presso il Comune di Bomporto, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 1 del 27/02/2025, esecutiva;
- Il Comune di Ravarino (Mo), in persona del Sindaco Maurizia Rebecchi, domiciliata per la carica presso il Comune di Ravarino, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 6 del 28/02/2025, esecutiva;

E

- L'Unione Comuni del Sorbara (Mo), in persona del Presidente Tania Meschiari, domiciliata per la carica presso l'Unione Comuni del Sorbara, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 2 del 03/03/2025, esecutiva;

PREMESSO

- che i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali in data 15/5/2000, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 26 della L. n. 142/90, ora art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Comuni del Sorbara";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 17/05/2000;

- che lo Statuto è entrato in vigore il 17/06/2000;
- che l'Atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 19/6/2000;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;

- che con deliberazioni:

- del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 8 del 19/01/2009,
- del Consiglio Comunale di Bomporto n. 6 del 23/01/2009,
- del Consiglio Comunale di Nonantola n. 3 del 15/01/2009,
- del Consiglio Comunale di Ravarino n. 4 del 14/01/2009,
- del Consiglio dell'Unione n. 3 del 07/02/2009,

esecutive ai sensi di legge, è stato approvato l'allargamento dell'Unione Comuni del Sorbara al Comune di Nonantola e sono stati approvati Statuto ed Atto costitutivo dell'Unione;

- che lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 23/04/2009 e che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione il 08/05/2009 con Rep. n. 174;

- che le normative di riferimento, a partire dalla L.R. n. 21/2012 sul riordino territoriale regionale, individuano, tra le altre cose, l'Unione come lo strumento di governo più appropriato per la dimensione territoriale locale;

- che con le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 29 del 28/06/2016,
- del Consiglio Comunale di Bomporto n. 28 del 27/06/2016,
- del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n. 57 del 29/06/2016,
- del Consiglio Comunale di Nonantola n. 57 del 28/06/2016,
- del Consiglio Comunale di Ravarino n. 28 del 27/06/2016,
- del Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro n. 31 del 27/06/2016,
- del Consiglio Unione Comuni del Sorbara n. 10 del 30/06/2016,

tutte ad oggetto “Legge Regionale 21/2012: adeguamento dell’Unione Comuni del Sorbara all’ambito territoriale ottimale. Approvazione Statuto ed Atto Costitutivo”, è stato approvato l’allargamento dell’Unione Comuni del Sorbara ai Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro;

- che ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che con deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente, n. 18 del 06/03/2001, n. 13 del 07/03/2001, n. 11 del 05/03/2001, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino hanno approvato il trasferimento all’Unione delle funzioni relative al Servizio Ambiente e Manutenzioni con decorrenza 01/04/2001;
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 23/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, l’Unione Comuni del Sorbara ha approvato il predetto trasferimento di funzioni;
- che in attuazione delle sopra citate delibere è stata stipulata tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino e l’Unione Comuni del Sorbara la “Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni del Sorbara del Servizio Ambiente e Manutenzioni” Rep. n. 1 del 30/3/2001;
- che successivamente, con deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente, n. 47 del 27/11/2007, n. 76 del 27/11/2007 e n. 67 del 28/11/2007, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino hanno apportato modifiche alle convenzioni allora in essere relative ai servizi trasferiti in Unione, ivi compresa la citata “Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni del Sorbara del Servizio Ambiente e Manutenzioni” Rep. n. 1 del 30/3/2001, adeguando i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni stessi;
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 22 del 29/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, l’Unione Comuni del Sorbara ha recepito l’anzidetta proposta di modifica approvata dai Consigli Comunali di Bastiglia, Bomporto e Ravarino e, conseguentemente, ha preso atto e recepito le modifiche degli articoli delle convenzioni allora in essere relative alla ripartizione delle spese;
- che in attuazione delle delibere da ultimo citate, i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino e l’Unione Comuni del Sorbara, per quanto qui rileva, sono addivenuti alla stipula

della “Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni del Sorbara del Servizio Ambiente e Manutenzioni” Rep. 147 del 22/12/2007;

- che con deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente, n. 8 del 28/02/2025, n. 1 del 27/02/2025, n. 6 del 28/02/2025 e con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 03/03/2025, tutte esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino hanno approvato la nuova “Convenzione fra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino e l’Unione Comuni del Sorbara per il conferimento all’Unione delle funzioni relative al “Servizio Tecnico Ambiente e Manutenzioni”;

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina il conferimento all’Unione Comuni del Sorbara da parte dei Comuni aderenti, della funzione “SERVIZIO TECNICO AMBIENTE E MANUTENZIONE” relativa all’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA e DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, DEL VERDE PUBBLICO E DELL’AMBIENTE.
2. Il conferimento delle funzioni di cui al punto 1), riguarda e comporta in particolare le seguenti attività:
 - a) la programmazione, progettazione, direzione lavori e controllo della realizzazione delle opere relative alle attività di cui al comma 1);
 - b) I controlli di competenza in materia di ambiente ed energia; predisposizione di piani e programmi unici d’Unione, nelle stesse materie;tali attività sono dettagliate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale alla presente.
3. L’ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino aderenti all’Unione Comuni del Sorbara.
4. L’ambito funzionale del conferimento viene specificato nella presente convenzione che individua i necessari atti emessi dall’Unione, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

5. Ferme restando le autonome modalità operative e le modalità di trasferimento delle funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione.
6. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2, comunque entro il triennio del Programma di riordino territoriale.
7. I Comuni si riservano la facoltà di conferire mandato all'Unione Comuni del Sorbara per la realizzazione di nuove opere relative a illuminazione pubblica e viabilità.

ART. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA'

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene senza soluzione di continuità rispetto ai conferimenti già disciplinati dalla Convenzione Rep. 147 del 22/12/2007.
2. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
3. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa per l'esercizio delle funzioni e delle attività, avvalendosi del personale indicato al successivo art. 3.

5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 6.
6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 8.
7. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. La rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o comandato/distaccato dai singoli Enti.

ART. 3

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione, si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato, anche a tempo parziale, dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs 267/2000.
2. I competenti Organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari al fine di rendere disponibile all'Unione, anche attraverso gli istituti del comando o del distacco, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.
3. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della struttura organizzativa, articolata secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione e delle attività nella loro interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 4

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione è ricondotta nelle competenze dell'Area Affari Generali.
2. Per la migliore organizzazione della struttura e per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività all'Unità operativa che dovrà, assicurare il collegamento con la struttura organizzativa e il rapporto con l'Ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

ART. 5

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione, assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni. Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente Convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento. Ai rapporti tra Unione e i Comuni compresi nella stessa, nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo si applicano le disposizioni statutarie relative.
2. I Comuni adottano annualmente atti di indirizzo e programmazione inerenti le attività che devono essere attuate durante l'esercizio e relative alle opere di manutenzione della viabilità, del verde pubblico e dell'illuminazione pubblica.
3. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni e delle attività del Servizio.
4. Con il trasferimento delle funzioni e delle attività che impattano sui bilanci dell'Unione sono costituiti appositi tavoli di confronto politico-tecnico per l'esame delle tematiche della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, del programma

triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali e del bilancio, al fine di favorire e, nel tempo, assicurare tempi, modalità e contenuti della programmazione delle opere pubbliche.

5. Possono fare parte dei tavoli di cui al comma precedente, secondo gli indirizzi di dettaglio forniti dalla Giunta dell'Unione, i Sindaci, gli Assessori con deleghe coerenti alle problematiche oggetto di confronto, il Segretario, il Direttore Operativo, il Responsabile dell'Area preposta i Responsabili dei Servizi Finanziario e LL.PP. dell'Unione, oltre che i Responsabili delle aree tecniche ed economico finanziarie dei comuni interessati.
6. La direzione ed il coordinamento del Servizio Tecnico Ambiente e Manutenzione dell'Unione spetta al Responsabile. I funzionari cui saranno assegnate, a norma di legge, di regolamento e di disposizioni organizzative, le responsabilità dei servizi assicurano il collegamento con la struttura e il rapporto con l'Ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.
7. L'Unione, qualora richiesto dagli Enti aderenti, s'impegna a trasmettere copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONI

1. Eventuali proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità e nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni compresi nell'Unione, spettano alla predetta, qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che la stessa dovrà sostenere, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. I costi per gli stipendi, i rimborsi per il personale comandato e ogni altro emolumento dovuto al personale, le spese per gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative (tra cui il ponte radio per Protezione Civile), le relative manutenzioni,

le spese per la disponibilità dell'Ufficio (utenze, manutenzioni ecc..) e tutto quanto posto a disposizione del Servizio Tecnico Ambiente e Manutenzioni, vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e fondi trasferiti dai Comuni, suddivisi col criterio della popolazione residente, calcolata al penultimo anno precedente il bilancio di previsione di riferimento.

4. Le spese relative a: viabilità, circolazione e servizi connessi (segnaletica orizzontale e verticale), manutenzione strade, gestione e manutenzione potature e sfalci in aree verdi, servizi ambientali sono ripartiti in base ai lavori effettivamente richiesti dai Comuni per l'anno di riferimento.
5. Le spese relative alla implementazione, gestione e manutenzione, della pubblica illuminazione sono ripartite in base alla consistenza degli impianti ed ai relativi punti luce di proprietà di ciascun Comune.
6. Qualora siano decise anche da un unico Comune aderente, potranno essere attuate forme di gestione e ampliamento dell'illuminazione pubblica tramite strumenti di partenariato pubblico/privato e/o finanza di progetto.
7. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 7

SEDE

1. La sede della struttura organizzativa associata del Servizio Tecnico Ambiente e Manutenzione dell'Unione è stabilita a Ravarino in via Roma 173.
2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 8

BENI MOBILI, IMMOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, gli automezzi, le macchine operatrici, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
 - in concessione d'uso, i beni immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite.
2. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni mobili e immobili delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche, delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi di proprietà dei Comuni compresi nell'Unione, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
3. Il conferimento all'Unione dei beni mobili e immobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature tecniche, delle macchine operatrici, degli automezzi, dei mezzi di proprietà dei Comuni compresi nell'Unione, avviene attraverso verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli Enti/ Comuni.
7. Relativamente alle spese di investimento inerenti alla illuminazione pubblica, strade e segnaletica tenuto conto che i beni in oggetto sono e rimangono di proprietà delle singole Amministrazioni Comunali si prevede che l'ampliamento delle reti (strade, segnaletica e pubblica illuminazione) sia deciso e realizzato dalle singole P.A. che dispongono anche le modalità di finanziamento degli ampliamenti sopracitati e relativamente all'illuminazione pubblica acquisiscono il relativo parere tecnico dall'Ente gestore, tramite il Servizio Tecnico Ambiente e Manutenzioni dell'Unione.
8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Ente proprietario se non diversamente stabilito con atti successivi e fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di responsabilità del gestore del bene.

ART. 9

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni del Sorbara.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare (salvo diversa disposizione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione Comuni del Sorbara della deliberazione consigliare adottata.
3. Eventuali modifiche sostanziali alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle

dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto).
6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.
7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente Convenzione deve essere attuata secondo le modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. lgs 30 giugno 2003, n. 196)
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione, a norma e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 196/2003.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al Codice Civile e alla normativa vigente.

ART. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, esente da imposta di bollo, non è sottoposto a spese di registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131/1986.

ART. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le procedure in corso alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, relative a opere pubbliche in materia di illuminazione, viabilità e verde pubblico, saranno completate dai singoli Comuni.
2. La Convenzione Rep. 147 del 22/12/2007 cesserà i propri effetti dal momento della sottoscrizione della presente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI BASTIGLIA (sottoscritto digitalmente)

Patrizia Gambi

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI BOMPORTO (sottoscritto digitalmente)

Ilaria Malavasi

IL SINDACO DEL COMUNE DI RAVARINO (sottoscritto digitalmente)

Maurizia Rebecchi

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA (sottoscritto digitalmente)

Tania Meschiari

<p style="text-align: center;">AREE DI INTERVENTO</p>	<p style="text-align: center;">Competenze UNIONE</p> <p style="text-align: center;">Servizio Tecnico</p> <p style="text-align: center;">Ambiente e Manutenzione</p>	<p style="text-align: center;">Competenze COMUNE</p>	<p style="text-align: center;">Azioni Unione</p>
<p style="text-align: center;">PREDISPOSIZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA RIPARTITA FRA UNIONE E COMUNI</p>	<p>Coordinamento predisposizione ordinanze sindacali per uniformazione mediante trasmissione di schema-tipo.</p>	<p>Ordinanze ambientali - Rilascio autorizzazioni – Controllo qualità dell’aria e gas di scarico auto (PL) e arboviroso (competenza Sindaco)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Servizio trasmette ai singoli Enti la proposta delle ordinanze tramite l’abilitazione e l’utilizzo del gestionale attivo presso i singoli Enti
<p style="text-align: center;">GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE/SEMAFORI</p>	<p>Redazione e adozione atti propedeutici all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei centri luminosi per guasti occasionali (compresa sostituzione singola lampada o palo), la manutenzione periodica di tutti i centri luminosi nonché condivisione iter ottenimento benessere del gestore tecnico singoli Enti.</p>	<p>Al Comune non sono ascritte competenze specifiche in termini di manutenzione ordinaria.</p> <p>Il Comune riceve dal Servizio Unionale i report relativi i consumi energetici nei tempi previsti dal contratto stipulato con il gestore.</p> <p>I Comuni provvedono alla gestione dei sinistri stradali relativi al danneggiamento dell’illuminazione pubblica e dei semafori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione esecutiva: i singoli Enti trasmettono esigenze/fabbisogni all’Unione che effettua progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo per l’esecuzione del servizio in esame; • Segnalazione punto luce guasto: I servizi comunali si impegnano ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione nell’ambito dell’azione “Cittadino attivo/Cittadino informato”. Nelle more di adottare tali azioni, la segnalazione avverrà mediante l’inserimento nel

			<p>gestionale messo a disposizione dall'operatore economico, dagli Enti che la recepiscono con gestione diretta a mezzo di personale proprio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripristino beni patrimoniali danneggiati.
<p>GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE</p>	<p>Redazione e adozione atti propedeutici all'affidamento per l'acquisizione di materiali con o senza posa in opera della segnaletica, al fine di fronteggiare le diverse esigenze dei Comuni.</p>	<p>Le modalità organizzative e gestionali per la predisposizione di squadre miste composte da dipendenti dei vari Enti per la manutenzione verranno definite in un apposito atto di organizzazione adottato dalle Giunte dei rispettivi Enti.</p> <p>I Comuni provvedono alla gestione dei sinistri stradali relativi al danneggiamento della segnaletica stradale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione esecutiva: i singoli Enti trasmettono esigenze/fabbisogni al Servizio Unionale che effettua progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo per l'esecuzione di; <ol style="list-style-type: none"> 1. Segnaletica orizzontale; 2. Segnaletica verticale mediante mera fornitura ovvero fornitura con posa in opera. • Servizio di pronto intervento per ripristino puntuale di segnaletica danneggiata.

<p align="center">GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE</p>	<p>Redazione e adozione atti propedeutici all'affidamento per la realizzazione di manto d'usura previo fresatura se necessaria, manutenzione di banchine e strade bianche con relativa stesa di inerti. Acquisto asfalto a freddo.</p>	<p>Le modalità organizzative e gestionali per la predisposizione di squadre miste composte da dipendenti dei vari Enti per la manutenzione verranno definite in un apposito atto di organizzazione adottato dalle Giunte dei rispettivi Enti.</p> <p>I Comuni provvedono alla gestione dei sinistri stradali relativi al danneggiamento del manto d'usura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione esecutiva: i singoli Enti trasmettono esigenze/fabbisogni al Servizio Unionale che effettua progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo per l'esecuzione di tappeti d'usura previo fresatura se necessaria, nonché interventi di pronto intervento (es. buche stradali). • Servizio di pronto intervento per ripristino puntuale di buche stradali.
<p align="center">GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI</p>	<p>Redazione e adozione atti propedeutici all'affidamento per lo sfalcio delle aree verdi/arginature (esclusi i cimiteri).</p>	<p>Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove aree.</p> <p>Il verde relativo alle aree scolastiche pubbliche/private rimane in capo al Comune.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione esecutiva: i singoli Enti trasmettono esigenze/fabbisogni al Servizio Unionale che effettua progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo per l'esecuzione del servizio in esame.
<p align="center">MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Pubblica illuminazione, strade e segnaletica)</p>	<p>Redazione e adozione atti propedeutici all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria.</p>	<p>Il Comune prevede nella programmazione annuale e pluriennale degli investimenti la tipologia di intervento da effettuare e le relative risorse economiche, assegnando al Responsabile del Servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione esecutiva: i singoli Enti trasmettono esigenze/fabbisogni al Servizio Unionale che effettua progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo.

		Tecnico (Ambiente e Manutenzioni) dell'Unione i rispettivi capitoli di spesa con acquisizione del relativo CUP.	
GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESSENZE ARBOREE	Redazione e adozione atti propedeutici all'affidamento per la manutenzione programmata del patrimonio arboreo anche previa acquisizione di valutazioni agronomiche (in relazione alle quali possono seguire abbattimenti), manutenzione straordinaria in relazione ad eventi imprevisti ed imprevedibili ed eventuali valutazioni agronomiche.	<p>Piantumazione di nuove essenze arboree e pratiche relative all'abbattimento di alberature richieste dalla cittadinanza (private/pubbliche).</p> <p>Interventi urgenti di lieve entità a mezzo di personale dipendente; le cui modalità organizzative e gestionali per la predisposizione di squadre miste composte da dipendenti dei vari Enti per la manutenzione verranno definite in un apposito atto di organizzazione adottato dalle Giunte dei rispettivi Enti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione esecutiva: i singoli Enti trasmettono esigenze/fabbisogni al Servizio Unionale che effettua progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo per l'esecuzione dei lavori.
SERVIZI AMBIENTALI	Redazione e adozione atti propedeutici all'affidamento degli interventi di derattizzazione, disinfestazione e trattamenti antiparassitari da eseguirsi sul suolo pubblico, inclusi gli interventi negli edifici pubblici. Adempimenti derivanti da Ordinanze RER, Provincia ecc. (es. azione arboviriosi ecc..).	Distribuzione programmata prodotto antizzante, manutenzioni in capo al Comune gestione pratiche ambientali relative a procedimenti SUAP ecc ecc (es. amianto, abbandono rifiuti ecc ecc),	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione esecutiva: i singoli Enti trasmettono esigenze/fabbisogni all'Unione che effettua progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo per l'esecuzione del servizio in esame.

Qualora si renda necessaria l'ubicazione di segnaletica temporanea relativa ad eventi occasionali e/o manifestazioni, la gestione nonché la posa in opera rimane in capo ai rispettivi Comuni.